



Edizione 08/2025

Condizioni Generali d'Assicurazione (CGA). Assicurazione Montagna.

Europea Assicurazione Viaggi ERV
Casella postale, 4002 Basilea, +41 58 275 27 27
info@erv.ch, www.erv.ch

Condizioni Generali d'Assicurazione (CGA)

- 1 Disposizioni generali
- 2 Protezione SOS
- 3 Spese di annullamento
- 4 Glossario

	Protezione SOS	Spese di annullamento
Spese di trasporto d'emergenza all'ospedale più vicino	x	
Spese di trasporto in elicottero all'ospedale più vicino	x	
Spese di cura per casi d'emergenza	x	
Trasporto d'emergenza con assistenza medica al proprio domicilio	x	
Conducente sostitutivo	x	
Prestazioni non fruite secondo la conferma di prenotazione		x

1 Disposizioni generali

1.1 Persone assicurate

La persona assicurata nonché avente diritto alla prestazione è il titolare legittimo dell'Assicurazione Montagna, come si evince dalla conferma di prenotazione unitamente alle presenti Condizioni generali d'assicurazione (CGA).

1.2 Campo di applicazione, periodo di validità e disposizione speciale

- A Stagione invernale: la copertura assicurativa è valida esclusivamente per le piste del comprensorio sciistico interessato e delle rispettive stazioni sciistiche durante gli orari di esercizio pubblicati.
- B Stagione estiva: la copertura assicurativa è valida esclusivamente nell'area della stazione a monte (infrastruttura estiva dell'impianto di risalita) durante gli orari di esercizio pubblicati.
- C La copertura assicurativa inizia e termina alla data indicata e descritta nella conferma di prenotazione. In caso di acquisto di un biglietto semistagionale, stagionale o annuale, la copertura assicurativa è valida per l'intero periodo di validità del biglietto.
- D Per le persone domiciliate all'estero, la copertura assicurativa è valida per un massimo di 4 mesi. In questo caso, la persona assicurata deve trovarsi in Svizzera o nel Liechtenstein al momento della stipula dell'assicurazione o della prenotazione della prestazione.
- E La copertura assicurativa è valida solo su presentazione di un certificato rilasciato da un medico riconosciuto al momento dell'evento, a condizione che dal punto di vista medico non sussistano motivi ostativi alla pratica degli sport di montagna al momento della stipula dell'assicurazione.
- F Se la persona assicurata soffre di una malattia cronica che, al momento della stipula dell'assicurazione, non comprometteva apparentemente la pratica di sport di montagna, ERV corrisponderà le spese assicurate sostenute qualora la persona assicurata debba rinunciare allo svolgimento di tale attività a causa di un peggioramento acuto, grave e inatteso della malattia, oppure in caso di decesso della persona assicurata dovuto alla malattia cronica.

1.3 Esclusioni generali

È esclusa l'erogazione di prestazioni per:

- a) eventi già verificatisi o il cui verificarsi era prevedibile al momento della stipula dell'assicurazione o della prenotazione della prestazione;
- b) eventi causati sotto l'influsso di alcol, stupefacenti, narcotici o medicamenti;
- c) eventi causati da atti o omissioni intenzionali o per negligenza grave;
- d) eventi risultanti dall'esecuzione intenzionale di reati o delitti o dal loro tentativo;
- e) eventi causati dalla persona assicurata e riconducibili a suicidio, autolesionismo e al loro tentativo;
- f) eventi che si verificano in occasione della partecipazione a
 - gare/competizioni o allenamenti legati allo svolgimento di attività sportiva a livello amatoriale, professionale o alla pratica di sport estremi,
 - rally o allenamenti con veicoli a motore,
 - escursioni in montagna e attività di trekking se prevedono pernottamenti a un'altezza superiore ai 4000 m s.l.m.,
 - atti temerari (temerarietà) per i quali ci si espone consapevolmente a un pericolo particolarmente elevato, sono determinanti le classificazioni SUVA in vigore;
- g) eventi connessi allo svolgimento di un'attività professionale;
- h) eventuali violazioni delle Condizioni generali di contratto di fornitori terzi coinvolti;
- i) pretese di risarcimento di responsabilità civile da parte di terzi;
- j) tutti gli infortuni e gli incidenti verificatisi al di fuori delle piste e delle stazioni sciistiche (ad eccezione delle aree sciistiche autorizzate dalla stazione sciistica, che si trovano al di fuori delle piste);

- k) l'inoservanza delle regole FIS e SKUS, dei segnali, delle indicazioni e delle barriere, nonché il percorrere/entrare in piste chiuse, in aree sotto protezione forestale e faunistica e in pendii a rischio valanghe;
- l) eventi derivanti da conflitti bellici o riconducibili al terrorismo;
- m) eventi causati da radiazioni ionizzanti di qualsiasi tipo, incluse in particolare quelle provocate da trasmutazioni nucleari;
- n) eventi verificatisi a seguito di una pandemia, ad eccezione della contrazione della malattia da parte della persona assicurata e l'isolamento/la quarantena della stessa in caso di infezione;
- o) eventi che sono la conseguenza di ordini delle autorità.

1.4 Pretese nei confronti di terzi

- A Se la persona assicurata è stata risarcita da un terzo responsabile o dal suo assicuratore, non ha diritto ad alcun indennizzo ai sensi del presente contratto. Se ERV è citata in giudizio al posto del responsabile, la persona assicurata è tenuta a cedere a ERV le proprie pretese di risarcimento di responsabilità civile fino a concorrenza delle spese sostenute da ERV.
- B In caso di assicurazione multipla (facoltativa oppure obbligatoria), ERV eroga le prestazioni in via sussidiaria, a meno che anche le condizioni assicurative dell'altro assicuratore non contemplino una clausola di sussidiarietà. In tal caso si applicano le normative di legge relative alla doppia assicurazione.
- C Se sono state stipulate più assicurazioni con società concessionarie, le spese vengono rimborsate una sola volta per l'intero importo.
- D Le disposizioni di cui alla cifra 1.4 A-C non si applicano alle prestazioni in capitale in caso di decesso o invalidità.

1.5 Altre disposizioni

- A I diritti cadono in prescrizione cinque anni dopo il verificarsi del caso di sinistro.
- B Per la persona avente diritto, il foro competente è esclusivamente quello del suo domicilio svizzero o quello della sede di ERV, Basilea.
- C Le prestazioni corrisposte ingiustamente da ERV devono essere rimborsate alla stessa entro 30 giorni, unitamente alle spese sostenute.
- D Di regola, ERV eroga le proprie prestazioni in CHF. Per la conversione di valute estere si applica il tasso di cambio vigente il giorno in cui la persona assicurata ha sostenuto tali costi.
- E L'assicuratore subentra nei diritti della persona assicurata per i danni dello stesso tipo da questi coperti, nella misura della prestazione e al momento in cui questa viene erogata.
- F Se la persona assicurata trasferisce il proprio domicilio civile o la propria residenza abituale all'estero, l'assicurazione si estingue alla data del trasferimento.
- G ERV offre una copertura assicurativa ed è tenuta a soddisfare richieste di risarcimento danni o altri tipi di clausole beneficiarie solo nella misura in cui, così facendo, non venga violata alcuna sanzione o limitazione sancita dalle risoluzioni ONU, né alcuna sanzione commerciale o economica comminata dalla Svizzera, dall'Unione europea, dal Regno Unito e dagli Stati Uniti d'America.

1.6 Obblighi in caso di sinistro

- A In caso di sinistro, rivolgersi
 - alla centrale operativa locale o al numero d'emergenza 144;
 - se è necessario un rimpatto ai sensi della cifra 2.1 D, è obbligatorio rivolgersi alla centrale d'allarme in servizio 24 ore su 24, al numero +41 848 801 803 o al numero verde +800 8001 8003. Tale servizio è disponibile giorno e notte (anche la domenica e nei giorni festivi). La centrale d'allarme consiglia la procedura più appropriata e organizza l'assistenza necessaria;
 - in caso di sinistro, al Servizio sinistri di ERV, casella postale, CH-4002 Basilea, www.erv.ch/sinistri, sinistri@erv.ch, +41 58 275 27 27.
- B La persona assicurata/avente diritto, sia prima che dopo il sinistro, deve fare tutto il possibile per evitarlo o ridurne l'entità ed accertarlo.
- C All'assicuratore
 - devono essere fornite tempestivamente le informazioni richieste,
 - devono essere trasmessi i documenti necessari e
 - devono essere indicate le coordinate di pagamento (IBAN del conto bancario o postale).
- D In caso di malattia o infortunio, è necessario consultare immediatamente un medico, informarlo in merito ai programmi relativi al viaggio e attenersi alle sue indicazioni. La persona assicurata/avente diritto deve esonerare i medici che l'hanno curata dall'obbligo del segreto professionale nei confronti degli assicuratori.
- E È necessario conservare tutti i documenti originali e, su richiesta, metterli a disposizione di ERV.

1.7 Violazione colposa degli obblighi in caso di sinistro

- A In presenza di una violazione colposa degli obblighi in caso di sinistro, l'assicuratore ha il diritto di decurtare l'indennizzo dell'importo di cui sarebbe stato ridotto se la persona assicurata avesse agito conformemente alle condizioni.
- B L'obbligo di prestazione dell'assicuratore decade qualora gliene derivi un pregiudizio e
 - vengano rilasciate intenzionalmente dichiarazioni false,
 - vengano taciti fatti oppure
 - non vengano adempiuti gli obblighi imposti (tra l'altro rapporto di polizia, processo verbale di constatazione, conferma e ricevute).

2 Protezione SOS

2.1 Eventi assicurati

- A ERV accorda la copertura assicurativa in seguito a un infortunio o a una malattia grave e imprevedibile di una persona assicurata.
- B Le spese per il trasporto d'emergenza, compreso il relativo salvataggio fino al luogo più vicino raggiungibile e/o il trasferimento all'ospedale più vicino indicato per il trattamento, fino a un massimo di CHF 10 000.–.
- C Per le cure necessarie dal punto di vista medico (medicamenti compresi), in base alla tariffa della cassa malati applicabile a livello regionale per le cure ambulatoriali o per il ricovero nel reparto comune di un ospedale, prescritte o eseguite da un medico abilitato, fino a un massimo di CHF 3000.–. **Tale prestazione non si applica alle persone domiciliate in Svizzera.**
- D Le spese relative a un trasporto d'urgenza assistito da personale medico fino all'ospedale indicato per il trattamento presso il luogo di domicilio della persona assicurata, fino a un massimo di CHF 5000.–, se la persona assicurata ha richiesto prestazioni ai sensi della cifra 2.1 A-E. **Soltanto i medici di ERV decidono in merito alla necessità, alla tipologia e alle tempistiche di questa prestazione.**
- E In aggiunta alle assicurazioni di viaggio, malattia e infortuni esistenti, ERV si fa carico delle spese delle operazioni di ricerca e salvataggio necessarie fino a CHF 10 000.– a persona, qualora la persona assicurata sia scomparsa o debba essere portata in salvo da una situazione di pericolo inaccessibile ai soccorritori medici.
- F Il prerequisto per la copertura assicurativa ai sensi della cifra 2.1 A-E è l'organizzazione della ricerca, del recupero e del salvataggio da parte dei servizi di soccorso organizzati secondo il diritto pubblico o privato.
- G L'impiego di un conducente sostitutivo per consentire alla persona assicurata di raggiungere il suo luogo di domicilio permanente, qualora non fosse più in grado di guidare da sola il proprio veicolo a seguito di un incidente che richiede l'intervento dei servizi di emergenza. Tale prestazione è limitata alle spese effettivamente sostenute e a un massimo di CHF 2500.–.

2.2 Esclusioni

Prestazioni ed eventi esclusi:

- trasporti in elicottero senza che vi sia un'indicazione medica in proposito (p. es. in caso di cure mediche adeguate in loco);
- se le prestazioni della cifra 2.1 D non vengono approvate in anticipo dalla centrale d'allarme o da ERV, **le prestazioni sono limitate a un massimo di CHF 400.– per persona ed evento.**

3 Spese di annullamento

3.1 Eventi assicurati

ERV accorda la copertura assicurativa se la persona assicurata non può usufruire, o può farlo solo parzialmente, delle prestazioni indicate nella conferma di prenotazione in seguito a uno dei seguenti sinistri, a condizione che si sia verificato dopo la stipula dell'assicurazione o la prenotazione della prestazione:

- malattia grave e imprevedibile, grave infortunio, grave complicazione in gravidanza o decesso
 - della persona assicurata
 - di un familiare molto vicino alla persona assicurata;
- grave pregiudizio alla proprietà presso il domicilio della persona assicurata causato da danni derivanti da incendio, eventi naturali, furto o inondazioni, tale da rendere indispensabile la sua presenza a casa;
- indisponibilità del mezzo di trasporto pubblico verso la destinazione montana, in seguito a guasto tecnico o infortunio a persone;
- indisponibilità (inidoneità alla circolazione) in seguito a infortunio o guasto (esclusi i guasti riconducibili a benzina, diesel, batteria e chiavi) del veicolo privato o del taxi utilizzato durante il viaggio diretto verso la destinazione montana;
- se il comprensorio sciistico/l'area dell'impianto di risalita non è più accessibile tramite strade e linee ferroviarie dall'ambiente circostante e non è dunque raggiungibile da parte della persona assicurata;
- se oltre il 20% degli skilift e degli impianti di risalita non erano in funzione nell'area di validità del biglietto per via di condizioni meteo sfavorevoli che compromettevano la sicurezza dei visitatori nell'area degli impianti di risalita. Ciò può avvenire a causa di tempeste, rischio valanghe o forti nevicate. Il diritto alle prestazioni si applica per ogni giorno effettivo di chiusura degli impianti di risalita.

3.2 Prestazioni assicurate

- A Dopo la prima fruizione della prestazione ai sensi della conferma di prenotazione (al giorno), il diritto per quel giorno decade. In caso di prestazioni plurigionaliere viene effettuato il seguente calcolo: prezzo d'acquisto diviso per il numero dei giorni, moltiplicato per il numero di giorni interi non fruiti. La gestione dei sinistri e l'erogazione di prestazioni in caso di biglietti semestriali, stagionali o annuali iniziano solo quando un evento assicurato dura almeno 15 giorni consecutivi. Dal 16° giorno in poi, il calcolo segue lo stesso metodo dei pass validi per più giorni.
- B Se una persona assicurata diventa indisponibile a causa di un evento assicurato, le altre persone assicurate hanno diritto alle prestazioni solo se sono parenti consanguinei o acquisiti.
- C Ai fini della valutazione del diritto all'erogazione delle prestazioni, è determinante l'evento che ha causato l'annullamento. Eventi precedenti o successivi non saranno presi in considerazione.
- D Al verificarsi dell'evento assicurato, ERV si fa carico delle spese di annullamento effettivamente sostenute (escluse spese amministrative). Nel complesso, tale prestazione è limitata al prezzo pubblicato nella conferma di prenotazione o alla somma assicurata.

4 Glossario

A Area della stazione a monte

L'area della stazione a monte è un'area montana accessibile, che può essere utilizzata per gli sport di montagna sulla neve, alpini ed estivi e dispone di una rete di impianti di risalita. Include almeno una stazione e una selezione di piste sciistiche per la stagione invernale e/o una selezione di sentieri per la stagione estiva. L'accesso è possibile solo con un apposito pass che consente di accedere a tutta o a una parte dell'area montana.

C Colpa grave

Commette colpa grave chi viola le più elementari norme di prudenza che ogni persona ragionevole avrebbe osservato nelle medesime circostanze.

Conferma di prenotazione

Questo termine comprende le prestazioni (p.es. biglietti, pass, altri pass per aree montane, corsi sportivi, attrezzatura a noleggio, altre prestazioni complementari) acquistate insieme all'assicurazione e indicate nella conferma di prenotazione.

E Esteri

La Svizzera e il Paese in cui la persona assicurata ha un domicilio permanente non sono considerati Paesi esteri.

I Infortunio

È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica, mentale o psichica provochi la morte.

L Luogo di domicilio

Il luogo di domicilio è quello in cui la persona assicurata ha il suo domicilio civile o in cui soggiorna e/o soggiornava abitualmente prima dell'inizio della copertura assicurativa.

M Malattia

Per malattia si intende qualsiasi pregiudizio alla salute fisica, mentale o psichica che non sia conseguenza di un infortunio e che richieda un esame o un trattamento medico oppure che comporti un'incapacità lavorativa.

P Parente consanguineo/acquisito

In riferimento alla cifra 3.2 B, oltre ai parenti consanguinei e acquisiti, sono inclusi anche i coniugi o i partner conviventi, nonché i partner in unione domestica registrata.

Persone assicurate

La persona assicurata è il titolare dell'assicurazione che può dimostrare la stipula dell'assicurazione o l'adesione al contratto di assicurazione collettiva.

Piste

Le piste sono parti di una montagna destinate agli sport sulla neve e preparate dall'organizzazione operativa.

S Salvataggio

Scongiurare un pericolo attraverso misure d'emergenza e/o liberare da una situazione di pericolo per la vita o la salute attraverso misure di salvataggio umane e/o tecniche.

Spese di ricerca e recupero

Un tipo di prestazione che copre i costi di ricerca e/o di recupero di una persona infortunata a seguito di un incidente o di una malattia.

Sport di montagna

Il termine sport di montagna si riferisce a tutti gli sport che vengono praticati nell'area della stazione a monte e che richiedono l'uso degli impianti di risalita.

Sport estremo

Pratica di discipline sportive fuori dal comune, durante il quale la persona interessata è esposta a massimo stress fisico e psichico (p.es. base jumping).

Stagione

La stagione ha validità in base alle date di inizio e fine stagione pubblicate per l'area dell'impianto di risalita.

Svizzera

Nel campo di applicazione «Svizzera» ricadono la Svizzera e il Principato del Liechtenstein.